

CONVENZIONE CON I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 27.3.98 N. 5

Premesso:

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36";

VISTA la Convenzione di costituzione del Consorzio fra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Autorità d'Ambito A.T.O. Bacchiglione" (rep. n. 35281 prot. n. 53957) per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. n. 3 di reg. del 30.3.2001 con la quale sono stati approvati i criteri per la valutazione e la decisione in ordine alle domande di prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti secondo i principi e le indicazioni di legge, al fine di favorire ed accelerare il processo di formazione del soggetto Gestore d'Ambito a cui verrà affidato il servizio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.O. n. 59 di reg. del 12.11.2001 con la quale sono stati individuati i Comuni appartenenti alle quattro aree di cui alla deliberazione dell'Assemblea del 30.3.2001 n. 5 di reg.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.O. n. 26 di reg. del 27.12.2002 con la quale viene conferito mandato al Direttore per la stipula delle Convenzioni con i Soggetti gestori di cui all'art. 10 della L.R. 27.3.98 n. 5;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. n. 13 di reg. del 30.12.2002 con la quale sono state approvate le Convenzioni per singolo Gestore salvaguardato ed approvate le rispettive tariffe;

tra

l'Autorità d'Ambito A.T.O. Bacchiglione di cui all'art. 3 della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, con sede in Via A. Palladio, 124 - Villaverla (VI), nella persona del suo Presidente pro tempore, sig. Antonio Tonello, nella qualità di rappresentante legale, in nome e per conto degli Enti che l'hanno costituita:

- a) il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, con sede in, via,
in persona del legale rappresentante pro tempore,, così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto;
- b) la Società, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, con sede in, via, nella persona del legale rappresentante pro tempore, dott., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto;

- c) la Società, nella qualità di concessionaria di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, con sede in, via, nella persona del legale rappresentante pro tempore,, così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto definisce le modalità e le condizioni di prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti del servizio idrico integrato, ovvero segmenti del medesimo, di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla L.R. 27 marzo 1998, n. 5, nell'A.A.T.O. Bacchiglione.
2. La gestione del servizio dovrà svolgersi secondo le normative di settore esistenti degli organi statali, regionali e integrate dalle direttive dell'Autorità d'Ambito. Il presente disciplinare individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standards minimi di gestione del servizio pubblico, gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli.
3. Il presente disciplinare stabilisce, inoltre, le forme di coordinamento del sistema gestionale esistente.

Art. 2 – Destinatari del servizio

1. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all'allegato A possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'Ambito.
2. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio di competenza, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo e vigilanza dell'Autorità d'Ambito, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.
3. Il Gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standards definiti dal presente atto, dalle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'Ambito A.A.T.O. Bacchiglione.

Art. 3 – Tariffe e condizioni di fornitura

1. Le variazioni della tariffa, dei prezzi, delle condizioni di fornitura e dei contributi di allacciamento alla rete pubblica durante il periodo di prosecuzione transitoria della gestione devono essere preventivamente comunicate ed approvate dall'Autorità d'Ambito.
2. La tariffa per la prestazione del servizio agli utenti è interamente riscossa dal Gestore, che provvederà direttamente con erogazioni a suo esclusivo carico ad adempiere agli obblighi di cui al successivo art. 20, nonché a corrispondere i canoni di utilizzo delle strutture e degli impianti.
3. Dal 1° gennaio 2006 l'Autorità d'Ambito, che per legge ha potestà tariffaria, fisserà per l'ambito un unico valore del corrispettivo del Servizio Idrico Integrato, fatti salvi i limiti di legge, introducendo meccanismi redistributivi in grado di compensare gli eventuali effetti, positivi o negativi, derivanti dall'applicazione della tariffa unificata.
4. L'Autorità d'Ambito, che per legge ha la potestà tariffaria, si riserva la facoltà di imporre, ove ne ricorrano i presupposti, un'unica tariffa su tutto il territorio dell'ambito.

Art. 4 – Tariffa del Servizio Idrico Integrato e contributi

1. Le tariffe del servizio idrico integrato sono determinate dall'Autorità d'Ambito, secondo i criteri del metodo normalizzato e la normativa vigente in materia.
2. Il Gestore si impegna ad applicare la tariffa approvata dall'Autorità d'Ambito per tutto l'anno solare di riferimento e a fornire tutti gli elementi conoscitivi tecnici e finanziari eventualmente necessari alla verifica della corretta applicazione della stessa.
3. I contributi di allacciamento e gli oneri accessori sono determinati dall'Autorità d'Ambito ed applicati conformemente dal soggetto Gestore.
4. In ogni caso il Gestore è tenuto a garantire gli standard minimi di servizio descritti nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.
5. Qualunque richiesta di modifica della tariffa applicata verrà subordinata alla preventiva presentazione del bilancio dell'Ente Gestore e dovrà essere opportunamente motivata con la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di un reale e sostanziale sbilancio fra le previsioni ipotizzate per la determinazione del corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed i contributi effettivamente riscossi dall'Ente Gestore.

6. Le parti convengono che, come descritto dal comma 2, lett. b) dell'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alle variazioni della tariffa e dei contributi dovranno sempre essere effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'Ente Gestore.
7. Le modificazioni delle tariffe e dei contributi determinati e approvati dall'Autorità d'Ambito, cominciano ad applicarsi, salvo casi eccezionali di forza maggiore, dal 1° gennaio dell'anno successivo al tempo dell'approvazione.
8. Il Gestore si impegna ad informare l'utenza, in maniera chiara e tempestiva, delle variazioni tariffarie consentite dall'Autorità d'Ambito ed effettivamente applicate.
9. L'Ente Gestore si impegna a mantenere una contabilità rigorosamente separata fra Servizio Idrico Integrato e le altre attività.

Art. 5 – Carta dei servizi e legittimazione degli utenti

1. Il Gestore si impegna ad adottare e rendere pubblica agli utenti la Carta dei Servizi Idrici sul modello di quella predisposta dall'Autorità d'Ambito o, in alternativa, redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.
2. L'inadempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei Servizi vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere il previsto pagamento di una penale di valore non inferiore a quella prevista nella Carta dei Servizi.
3. Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo all'Autorità d'Ambito i risultati e le relative procedure.
4. Il Gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241; si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente.

5. Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'Ambito A.A.T.O. Bacchiglione.

Art. 6 – Garanzia

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Gestore presenta polizza fidejussoria a prima richiesta con esclusione del beneficio di preventiva escussione del Gestore ed in deroga all'art. 1945 c.c. per € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Art. 7 – Funzioni di coordinamento dell'Autorità d'Ambito

1. L'Autorità d'Ambito determina il coordinamento della gestione del servizio idrico con l'emanazione di direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto.

Art. 8 – Programmazione e realizzazione nuove opere

1. La programmazione e la realizzazione di nuove opere, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere sottoposte ad autorizzazione preventiva da parte dell'A.A.T.O., la quale provvederà alla valutazione delle medesime in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito.
2. L'Autorità si impegna a fornire il parere di competenza entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve richieste d'integrazione della stessa nel caso risultasse incompleta.
3. In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'Autorità d'Ambito si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione del valore da corrispondere al termine del periodo di gestione per subentro di altro Ente.

4. Viene allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante ed inscindibile, il Programma pluriennale degli interventi e delle opere da realizzarsi nel periodo di validità della presente Convenzione ed entro la scadenza della stessa.
5. Il Gestore si obbliga, sotto le comminatorie di legge e della presente Convenzione, a realizzare quanto previsto nel detto Programma in ogni sua parte, nei tempi di cui al precedente comma.

Art. 9 – Vigilanza sulla gestione

1. L'Autorità d'Ambito può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standards, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

Art. 10 – Obblighi di gestione

1. Il Gestore in regime di salvaguardia si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
2. Il Gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste all'Autorità d'Ambito anche ai sensi dell'art. 22 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 13 della L.R. 27 marzo 1998, n. 5.
3. Il Gestore si impegna a garantire i livelli minimi del servizio previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, n. 47.
4. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del Programma pluriennale degli interventi.
5. Il Gestore si obbliga a versare all'A.A.T.O., in luogo dei Comuni di competenza, le rispettive quote di spese di funzionamento dell'A.A.T.O. stesso a' sensi e nelle proporzioni di cui all'art. 6 della L.R. 27.3.98, n. 5 nella misura deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

6. I Soggetti gestori sono tenuti ad uniformare le rispettive contabilità al fine di produrre all'Autorità d'Ambito dati omogenei e confrontabili.
7. Le tariffe relative alle forniture idriche di interscambio tra Soggetti gestori sono fissate dall'Autorità d'Ambito.

Art. 11 – Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia

1. Il Gestore verserà annualmente agli aventi causa la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, definite di concerto con l'Autorità d'Ambito e gli enti interessati.
2. In caso di trasferimento di acqua da un territorio d'Ambito all'altro, si applica il disposto dell'art. 24, comma 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 12 – Controllo degli scarichi in pubbliche fognature

1. Il Gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato, ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni. Per gli scarichi di acque reflue industriali il Gestore definisce le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione in conformità ai criteri emanati dall'Autorità d'Ambito.
2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde ai terzi e alle Autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Autorità d'Ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.
1. L'Autorità d'Ambito si riserva di regolamentare e coordinare, con atti propri sottoposti al preventivo parere non vincolante degli Enti Gestori, il regolamento di fognatura e le autorizzazioni di scarico nelle aree di competenza.

Art. 13 – Oneri di servizio pubblico

1. Il Gestore salvaguardato può opporsi agli atti di coordinamento dell’Autorità quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale, ovvero per eventuali aggravii economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.
2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall’Autorità d’Ambito al Gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all’atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.
3. Qualora non vi sia accordo tra l’Autorità d’Ambito e il Gestore circa la definizione degli oneri di servizio pubblico, la loro definizione avviene secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto al successivo art. 22.

Art. 14 – Inventario dei beni

1. Le immobilizzazioni tecniche ed i beni mobili ed immobili affidati in concessione al Gestore sono elencati nell’inventario redatto in contraddittorio, allegato sub d) al presente disciplinare che, sottoscritto dalle parti qui contraenti, ne fa parte integrante ed inscindibile. Detto inventario potrà essere aggiornato con le medesime modalità allorchè sopravvenga il ritrovamento di beni mobili od immobili dei quali non si era a conoscenza o se ne ignorava l’esistenza o, comunque, non siano stati compresi incolpevolmente nell’originario inventario.
2. Il Gestore accetta i beni descritti nell’inventario come sopra allegato, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e delle quali il Gestore dichiara espressamente di aver preso conoscenza.
3. I beni di proprietà comunale tutti elencati nell’inventario allegato, sono e restano di proprietà del Comune concedente, gravando sul Gestore concessionario l’obbligo della ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. Gli impianti ed i beni costruiti od acquisiti direttamente dopo la stipula della presente Convenzione per la gestione del servizio affidato, resteranno di proprietà del Gestore

stesso proporzionalmente alla parte da esso interamente finanziata e dovranno essere cedute al Gestore subentrante secondo le modalità previste dalla legge. Si applica il disposto dell'art. 12, comma 2 della L. 5 gennaio 1994, n. 36.

5. Non verranno considerate nel calcolo per la determinazione della tariffa né la quota di ammortamento relativa, né il costo dei beni finanziati con fondi o contributi pubblici.
6. I valori delle immobilizzazioni tecniche nonché dei beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario di cui al primo comma e delle eventuali integrazioni debbono essere attestati con apposita perizia, che potrà essere redatta anche successivamente all'inventario ed alle sue integrazioni ma, in ogni caso, entro mesi 6 dalla redazione degli elenchi inventariali medesimi.

Art. 15 – Beni destinati al pubblico servizio

1. Il Gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto.
2. Per interventi eccedenti la straordinaria manutenzione da effettuare su strutture affidate in concessione è comunque richiesta la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.

Art. 16 – Legittimazione

1. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi esercitati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive o degli atti di coordinamento dell'Autorità d'Ambito, esonerando questa e gli Enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
2. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio, il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.

Art. 17 – Decorrenza, durata, proroga e cessione del rapporto

1. Il regime di salvaguardia cesserà improrogabilmente il 31 dicembre 2006.
2. L'Autorità d'Ambito potrà determinare l'interruzione della prosecuzione transitoria entro centoventi giorni dall'avvenuto affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'A.A.T.O. Bacchiglione.
3. Restano applicabili le disposizioni di cui all'art. 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Eventuali contratti di concessione di beni ed impianti necessari all'espletamento del servizio idrico integrato che vengono, contestualmente all'inizio del servizio stesso, affidati al Gestore salvaguardato per l'espletamento del servizio stesso, debbono avere data di scadenza identica a quella della scadenza del periodo di salvaguardia.
5. Resta comunque ferma l'osservanza delle disposizioni contrattuali in atto relative a detti beni nonché delle previsioni di cui agli artt. 2558-2560 del Codice Civile.

Art. 18 – Inadempimento alle direttive di coordinamento

1. Eventuali inadempimenti alle direttive dell'Autorità d'Ambito sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.
2. In caso di gravi inadempimenti ed ove l'interesse pubblico lo esiga, l'Autorità d'Ambito può chiedere al Comune concedente di disporre dei beni, secondo le previsioni contrattualmente pattuite, per attivare l'esercizio del servizio oggetto del presente atto in via sostitutiva e in danno del Gestore.
3. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari a € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli atti dell'Autorità d'Ambito. Il giorno iniziale per il conteggio della penale è stabilito in quello successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Ove il ritardo sia relativo all'attuazione del Programma degli interventi la penale di cui al comma precedente non può essere inferiore al 2% in ragione d'anno del valore dell'investimento iscritto nel Programma nell'anno medesimo e non realizzato; la penale non estingue il diritto dell'Autorità d'Ambito di pretendere il trasferimento delle somme

corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo art. 19, comma 3.

Art. 19 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Il presente disciplinare è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o sub-concessione a terzi dei beni qualora non espressamente previsto nel contratto di concessione dei beni stessi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.
2. L'Autorità d'Ambito può richiedere al Comune concedente i beni, di risolvere il rapporto di concessione qualora il Gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze del presente disciplinare, della Carta dei Servizi o delle legittime disposizioni dell'Autorità.
3. La mancata attuazione del Piano degli interventi, oltre alla penale di cui al precedente art. 18, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta il Gestore sia stato inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto stesso.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, alla cessazione del rapporto i contratti di utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio saranno trasferiti nella disponibilità dell'Autorità d'Ambito o di altro/i soggetto/i dalla stessa indicato/i, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio.
5. Resta comunque ferma l'osservanza delle disposizioni contrattuali in atto relative a detti beni nonché delle previsioni di cui agli artt. 2558-2560 del Codice Civile.

Art. 20 – Riscatto

1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio al concessionario spetta una indennità stabilita a termine di legge.
2. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun Ente.

Art. 21 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia tra l’Autorità d’Ambito ed il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all’Autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall’Autorità d’Ambito, l’altro dal Gestore ed il terzo d’accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, che nominerà anche l’arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell’altra, trascorsi trenta giorni dall’invito stesso.
2. Gli arbitri decideranno secondo diritto a’ sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Il presente atto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 131/96.
2. Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della gestione salvaguardata.
3. Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.A.T.O. Bacchiglione ed uno da consegnarsi al Gestore.
4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia.

Art. 23 – Allegati

1. Vengono allegati alla presente Convenzione, per farne parte integrante:
 - a) Disciplinare Tecnico (Normativa di gestione contenente le prescrizioni generali per la fornitura del servizio come i principi generali, garanzie, protezione risorse, diritto allacciamento, ecc.);
 - b) Carta del Servizio Idrico (redatta secondo la normativa vigente);
 - c) Mappa del perimetro dell'area servita, con elenco comuni;
 - d) Elenco delle opere e dei beni affidati in concessione con eventuale perizia asseverata e stima del valore;
 - e) Regolamento del Servizio di Acquedotto e Fognatura, conforme al Disciplinare Tecnico;
 - f) Determinazione del compenso per i servizi idrici.
2. L'Autorità d'Ambito si riserva la facoltà di controllare, in qualsiasi momento, la corrispondenza degli elementi esposti nell'allegato f) per la determinazione della tariffa relativa.